



LETTERA DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE NELL'AMBITO DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO, CON SPECIFICO RIGUARDO ALLA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

1. Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di formazione e tenuta dell'Elenco dei Professionisti - Avvocati (nel seguito "Elenco") della Consip S.p.A., per l'affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale nell'ambito del diritto amministrativo, con particolare riguardo alla contrattualistica pubblica (: appalti e concessioni); detta inoltre i criteri generali per il conferimento degli incarichi ai suddetti Professionisti.

È necessario però dare conto che:

- per effetto dell'art.1, comma 771 della Legge 30.12.2018, n. 145, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, Consip S.p.A. è stata autorizzata ad avvalersi *"del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611"*, limitatamente alla *"rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione"* (di seguito "Programma");
- per effetto dell'articolo 51-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il legislatore ha modificato la disposizione sopra richiamata, prevedendo che la Consip si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato non solo per le attività svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, ma anche per le ulteriori attività svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Alla luce di tali interventi normativi, dunque, il contenzioso amministrativo che Consip affida a liberi professionisti iscritti nell'Elenco è del tutto residuale e limitato ai soli giudizi inerenti attività svolte da Consip sulla base di affidamenti da parte di amministrazioni che non godono del patrocinio dell'Avvocatura (ad esempio gare per SOGEI).

Il rapporto tra i Professionisti e la Consip S.p.A. è regolato dalle *Condizioni Generali per la costituzione in giudizio e affidamento dell'incarico professionale* (nel seguito "Condizioni Generali") e dai singoli atti di conferimento di incarico.



2. Elenco dei Professionisti

I Professionisti interessati ad iscriversi all'Elenco già esistente, nell'ambito del quale - nel rispetto dei principi di rotazione, economicità ed efficacia – verranno individuati i professionisti cui affidare gli specifici incarichi di difesa in giudizio, dovranno presentare, debitamente compilata e sottoscritta, la documentazione di seguito indicata.

3. Manifestazione di interesse

Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, i singoli Professionisti interessati, unitamente agli eventuali avvocati associati che partecipano all'andamento economico (utili e perdite) del medesimo studio legale, dovranno presentare rispettivamente:

- *“Manifestazione di interesse”* sottoscritta digitalmente dal Professionista e resa in conformità all'Allegato 1A;
- *“Dichiarazione Associati”* sottoscritta digitalmente dall'avvocato associato e resa in conformità all'Allegato 1B.

La **“Manifestazione di interesse”** dovrà contenere, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

- a) possesso dei requisiti soggettivi minimi per l'accesso all'Elenco (a1, a2 e a3 indicati nella manifestazione di interesse);
- b) insussistenza di una situazione di conflitto di interessi, di incompatibilità o di inconferibilità a patrocinare, sia nei confronti di Consip che della Amministrazione committente; si precisa che rientrano in particolare in tale fattispecie l'aver assunto o portato avanti, nell'ultimo semestre solare, incarichi di difesa o di carattere stragiudiziale avverso gli interessi di Consip che della Amministrazione committente, incarichi di difesa o di carattere stragiudiziale avverso gli interessi dei surrichiamati soggetti;
- c) insussistenza di alcuna posizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con riguardo alle regole deontologiche della professione forense e, in particolare, dell'art. 24 del Codice deontologico forense;
- d) regolarità con l'iscrizione alla Cassa di Previdenza Professionale, nonché con il versamento dei relativi contributi;
- e) insussistenza delle condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- f) insussistenza di sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- g) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali, anche in qualità di datore di lavoro;
- h) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ovvero pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con



modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L n. 689/1981;

- i) di non avere rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e con i Responsabili di Divisione, i cui nominativi sono consultabili sull'organigramma aziendale pubblicato nella sezione Azienda/Governance del sito istituzionale;
- j) di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del d. lgs. n. 159/2011;
- k) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, e s.m.i., nonché delle prescrizioni del Codice etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Consip S.p.A.; di impegnarsi, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il Codice etico, per le parti applicabili, ed altresì a mantenere una condotta tale da non esporre la Consip S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dalle predette norme;
- l) essere in regola con il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e, quindi, di non essersi reso colpevole di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza.
- m) di non essersi reso colpevole di illeciti professionali;
- n) di impegnarsi a comunicare qualsivoglia situazione di inopportunità a patrocinare o svolgere prestazioni nell'interesse della Consip S.p.A. o dell'Amministrazione di volta in volta individuata;
- o) di impegnarsi a produrre, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di ammissione all'Elenco, copia di valida ed efficace Polizza di "responsabilità civile professionale", obbligatoria ai sensi dell'art. 12 delle L. 247/2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", con massimale annuo non inferiore a 2.000.000 (duemilioni) di euro, avente durata almeno annuale;
- p) di non svolgere e non aver svolto, nei 12 mesi precedenti all'invio della Manifestazione di interesse, attività ispettive o di vigilanza nei confronti di Consip, in nome o per conto di Autorità, anche giudiziarie;
- q) di non esser stato componente, nei 12 mesi precedenti all'invio della Manifestazione di Interesse, degli organi di vertice di amministrazioni pubbliche o/e Enti con le quali la Consip ha rapporti giuridici.

NB: I requisiti di cui ai punti p) e q) devono esser rispettati anche dagli stretti familiari del dichiarante.

Trova applicazione quanto previsto all'art. 96, comma 8, del D. Lgs. n.36/2023.

Unitamente alla "Manifestazione di interesse", il Professionista dovrà produrre:

- le *Condizioni Generali* debitamente sottoscritte con firma digitale;
- tante *Dichiarazioni* di cui all'Allegato 1B, quanti sono gli avvocati associati che partecipano all'andamento economico (utili e perdite) dello studio legale;
- l'*Allegato Privacy*.



4. Modalità e termini di presentazione della “Manifestazione di interesse”

La “Manifestazione di interesse”, corredata dei documenti richiesti al precedente paragrafo 3, dovrà essere inviata, via posta elettronica certificata, all'[indirizzo: contenziosoconsip@postacert.consip.it](mailto:contenziosoconsip@postacert.consip.it)

L’inserimento dei Professionisti nell’Elenco non comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa del Professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l’assunzione di alcun obbligo da parte della Consip S.p.A.

5. Ammissione all’Elenco

Al fine di garantire l’aggiornamento dell’Elenco, nel corso dell’anno i professionisti interessati potranno inviare le proprie candidature, che saranno esaminate da Consip dal 1° settembre al 31 ottobre, con possibilità di proroga in ragione del numero delle candidature pervenute ovvero per esigenze organizzative. In caso di esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti minimi soggettivi, Consip si riserva di procedere all’iscrizione dei professionisti nell’Elenco.

I professionisti iscritti nell’Elenco sono tenuti a rilasciare annualmente entro il 31 gennaio una dichiarazione ai sensi degli art.46 e 76 d.p.r. n.445/2000 attestante la permanenza dei requisiti minimi dichiarati per l’iscrizione all’Elenco, pena in difetto la sospensione/cancellazione dall’elenco.

6. Sospensione dall’Elenco

La Consip S.p.A. si riserva di sospendere dall’Elenco il Professionista in relazione al quale sia insorta una qualsiasi situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, nei confronti della Consip S.p.A., o di altra Amministrazione committente, o l’applicazione di un provvedimento disciplinare di natura interdittiva relativo all’esercizio della professione forense. La sospensione verrà meno decorsi sei mesi dalla cessazione della situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi (e, quindi, a titolo esemplificativo, decorsi sei mesi dalla definizione del giudizio che ha visto impegnato il Professionista contro la Consip S.p.A.). Nel caso di provvedimento disciplinare di natura interdittiva relativo all’esercizio della professione forense, la sospensione viene meno alla scadenza della sanzione disciplinare.

La sospensione del professionista verrà disposta anche nell’ipotesi in cui lo stesso non rilasci la dichiarazione annuale attestante la permanenza dei requisiti minimi dichiarati per l’iscrizione all’Elenco.

7. Cancellazione dall’Elenco

La Consip S.p.A. si riserva di procedere alla cancellazione del Professionista dall’Elenco a fronte dell’inosservanza anche di uno solo dei seguenti obblighi meglio definiti nelle Condizioni Generali, in relazione a:

- riservatezza e segreto professionale;
- trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni vigenti;
- rispetto delle disposizioni che regolano la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché delle norme del Codice deontologico forense, del Codice etico e del PTPC della Consip S.p.A.;



- presupposti per l'assunzione dell'incarico e relative comunicazioni;
- corretto adempimento delle prestazioni professionali secondo la diligenza richiesta nello svolgimento dell'incarico;
- reiterata mancata accettazione o rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;
- perdita dei requisiti minimi per l'iscrizione all'Elenco (es. radiazione albo);
- rifiuto di rilasciare la dichiarazione annuale attestante la permanenza dei requisiti minimi dichiarati per l'iscrizione all'Elenco nel termine perentorio che verrà all'uopo assegnato.

In presenza di una delle surrichiamate cause di cancellazione, la Consip S.p.A. invia apposita comunicazione all'interessato. Nella comunicazione viene dato conto dell'intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà, da parte del Professionista, di far pervenire le proprie osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, la Consip S.p.A. procede alla cancellazione con propria determinazione.

Il professionista potrà, inoltre, richiedere in ogni momento la cancellazione volontaria dall'Elenco.

In seguito alla richiesta di cancellazione dall'Elenco presentata dal Professionista, la Consip S.p.A. provvede alla cancellazione con propria determinazione.

In entrambi i casi che precedono, l'avvenuta cancellazione viene comunicata dalla Consip S.p.A. all'interessato mediante posta elettronica certificata.

8. Criteri di affidamento degli incarichi professionali

Gli incarichi verranno affidati dalla Consip S.p.A. al Professionista mediante apposito confronto competitivo a cui verranno invitati due o più Professionisti selezionati dall'Elenco, garantendo – in linea generale – i principi di rotazione, economicità ed efficacia.

Si rappresenta che nell'ipotesi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, l'incarico potrà essere conferito con affidamento diretto al Professionista individuato per il giudizio "principale" avente il medesimo oggetto.

Altresì, in presenza di incarichi riguardanti questioni giuridiche di particolare rilevanza strategica per la Consip, ovvero nell'ipotesi in cui sussistano particolari esigenze di urgenza determinata dai tempi entro i quali è necessario affidare l'incarico (ad esempio in caso di richiesta di decreto interinale *inaudita altera parte*), si procederà con un affidamento diretto e motivato ad un professionista presente nell'Elenco.

In sede di formalizzazione del primo incarico, e con obbligo di rinnovo annuale – i professionisti rilasciano apposita dichiarazione in cui dichiarano di non incorrere nei divieti di cui agli articoli 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/01 e 21 D.Lgs. 39/13 (cd. revolving doors), di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. 231/01 e di aver preso visione della parte generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al citato decreto, del Codice Etico e del PTPC, pubblicati sul sito internet della Società, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

Dichiarano, inoltre, di non incorrere in alcuna situazione che possa configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi con la Consip o con altra amministrazione Committente, ai sensi dell'art. 3.2 del Codice Etico, e si impegnano a comunicare tempestivamente alla Consip ogni e



qualsivoglia mutamento della situazione dichiarata, che dovesse intervenire nel corso della durata dell'incarico ed, infine, di rispettare gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 11 del Codice Etico, anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Consip.

9. Il singolo confronto competitivo

I Professionisti verranno invitati – con apposita comunicazione inoltrata via posta elettronica certificata contenente il ricorso ovvero i suoi elementi essenziali (parte ricorrente, sintesi dei motivi di ricorso, presenza di domanda cautelare, etc.) – a presentare un'offerta di importo inferiore alla base d'asta fissata nella comunicazione medesima, rispettosa dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 e delle disposizioni in materia di equo compenso che il Professionista si obbliga a garantire.

L'offerta dovrà essere presentata entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui al capoverso che precede, pena l'inammissibilità dell'offerta medesima.

In caso di parità tra due o più offerte si procederà al sorteggio per la determinazione dell'aggiudicatario tramite il generatore di una lista di numeri casuali disponibile al link [https://www.blia.it/utigli/casuali/Le offerte](https://www.blia.it/utigli/casuali/Le_offerte), incomplete, non conformi al modello fornito da Consip o, comunque, carenti di elementi essenziali, sono inammissibili e non saranno prese in considerazione. Non saranno accettate nemmeno offerte che risulteranno inferiori ai parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 per ciascuna singola fase.

In ogni caso, il Professionista è tenuto a comunicare alla Consip S.p.A., entro il medesimo termine, la sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, di inconferibilità, incompatibilità e, conseguentemente, a non presentare offerta al ricorrere delle predette ipotesi. Nel caso in cui il professionista non intenda, comunque, presentare offerta per motivi diversi dalle predette ipotesi di incompatibilità, inconferibilità o conflitto d'interessi, il medesimo è tenuto a fornire adeguata motivazione, anche ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo 7.

Rimane inteso che la Consip S.p.A. si riserva di riaprire il confronto competitivo ove ritenga che, a seguito del venir meno di uno o più Professionisti "concorrenti", non sia garantita un'adeguata competizione.

Allegati:

- 1A) Manifestazione di interesse
- 1B) Dichiarazione Associati
- 1C) Condizioni generali per la costituzione in giudizio e affidamento dell'incarico professionale
- 1D) Allegato Privacy

Consip S.p.A.
l'Amministratore Delegato
Dott. Marco Mizzau